CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI BUSSOLENO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2021 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16.06.2017 N. 100 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventidue, addì quindici del mese di dicembre, alle ore 14.30 in Bussoleno, nella Sede della Residenza Municipale, il Commissario Straordinario Dr.ssa Marita Bevilacqua, nominato con Decreto del Prefetto di Torino n. 2022 – 011369 del 30.11.2022 assistito dal Segretario Comunale Dr.ssa Marietta Carcione, ha adottato la seguente deliberazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo);

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che:

- per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune era tenuto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando le partecipazioni da alienare e quelle da confermare;
- il Comune di Bussoleno con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Considerato che:

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
- Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2 del Testo Unico S.P.;
- Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2 T.U.S.P..;
- Previste dall'art. 20, co. 2 del TUSP:
  a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 co . 7 del Dlgs 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Rilevato che il MEF Dipartimento del Tesoro ha predisposto le schede di rilevazione per la Revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro

il 31.12.2022 (art. 20, c. 1, TUSP), dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2021;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte - n. 110/2022/SRCPIE/PRSE;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato A) alla presente deliberazione, composto dalle schede redatte sul modello standard predisposte dal MEF, nel quale sono indicate le partecipazioni societarie del Comune;

Atteso che dalla ricognizione emerge che il Comune di Bussoleno ha le seguenti partecipazioni dirette e indirette in società:

Partecipazione diretta

- Società ACSEL S.P.A. con una quota del 4,64%;
- Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L.con una quota del 0,85%;
- Società Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.- SMAT- con una quota del 0,00013%

- Le società Acsel SPA e Smat SpA sono società "in house" , affidatarie dirette di servizi di interesse generali nei confronti delle quali il Comune esercita il c.d. controllo analogo congiunto, pur non avendo il controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;
- Il "Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L.", è una società a partecipazione pubblico privato non controllata dal Comune, che elabora e attua strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto dall'art.34 del Regolamento CE n.13/2013;

Partecipazione indiretta

Detenute dalla ACSEL S.p.A. – NESSUNA

Detenute dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

società controllate da Smat :

- Risorse Idriche S.p.A. 91,62%
- AIDA Ambiente S.r.l. 51,00%

società partecipate da Smat:

- SAP S.p.A
  47,55%
- S.I.I. S.p.A.
  19,99%

- Nord Ovest Servizi S.p.A.
  10,00%
- Mondo Acqua S.p.A.
  4,92%
- Environment Park S.p.A.
  3,38%
- APS S.p.A
  9,83%
- Galatea SCARL
  0,50%

Che le partecipazioni indirette detenute dal Comune nelle suddette società sono le seguenti:

- Risorse Idriche S.p.A.
  0,0001191%
- AIDA Ambiente S.r.l.
  0,0000663%
- * SAP S.p.A
  0,0000618%
- S.I.I. S.p.A.
  0,0000260%
- Nord Ovest Servizi S.p.A.
  0,0000130%
- Mondo Acqua S.p.A.
  0,0000064%
- Environment Park S.p.A.
  0,0000044%
- ** APS S.p.A.
  0,0000128%
- *** Galatea SCARL
  0,0000007%

** - La Società SAP S.p.A. è stata messa in liquidazione con verbale Assemblea del 21.04.2021;
** - La Società APS S.p.A. è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo n. 167/2013 in data 29.10.2013, pertanto, stante l'attuale situazione non ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, in quanto si attende la chiusura della procedura concorsuale, ad avvenuta ripartizione dell'attivo.
*** - la Società Galatea SCARL è già stata razionalizzata con la messa in liquidazione anticipata volontaria nell'anno 2017. Pertanto non ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, in quanto di attende la chiusura della liquidazione;

Atteso, pertanto, che le Società oggetto di revisione svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto altresì che sulla presente deliberazione sono stati rilasciati i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile dell'area contabile;

Con i poteri spettanti al Consiglio Comunale

DELIBERA

Per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa e richiamate nel presente dispositivo a farne parte integrante e sostanziale.

1) Di approvare la ricognizione al 31/12/2021 di tutte le società in cui il Comune di Bussoleno detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 modificato dal D.Lgs 100/2017 e analiticamente dettagliata nelle schede, **allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2) Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale, collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse, come meglio illustrate in "Allegato A".

3) Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria per le partecipazioni indirette sono previste delle azioni di mantenimento con razionalizzazione per le Società Aida Ambiente Srl e Mondo Acqua S.p.A., mentre per le altre sussistono le condizioni per il loro mantenimento.

4) Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000 e ss.mm.i.

Letto confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

(Marita Bevilacqua)

Firmato da:
BEVILACQUA MARITA
Codice fiscale: BVLMRT60E43L779Z
Valido da: 14-03-2022 01:00:00 a: 14-03-2024 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale "SigningTime": 19-12-2022 15.26.18
Motivo: I approve the document

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Marietta Carcione)

Firmato da:
CARCIONE MARIETTA
Codice fiscale: CRCMTT65M53D793C
Organizzazione: non presente
Valido da: 25-08-2020 13.19.54 a: 25-08-2023 01.00.00
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale "SigningTime": 19-12-2022 15.06.32
Motivo: I approve the document

Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del T.U.E.L. 267/2000.